

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1880

applicabili le norme degli articoli 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici. »

Sull'articolo 7 della Commissione l'onorevole Panattoni ha domandato di parlare.

PANATTONI. La Commissione e il ministro hanno avuto in animo di favorire la costituzione dei consorzi per le linee ferroviarie reclamate da interessi locali. Per ottenerle, si è richiamata in vigore la legge sulle opere pubbliche: e si è invocata, secondo si esprime il progetto della Commissione, l'applicazione delle norme stabilite negli articoli 43 e seguenti della legge 20 marzo 1865. Io partecipo intieramente al concetto che la Commissione guidò nel riferirsi alla legge organica; la quale segna le condizioni di costituzione e di funzionamento di così fatti consorzi. Ma invito la Commissione a considerare come fra le richiamate disposizioni, l'articolo 48 non risponderebbe all'intuito che essa ebbe nella costituzione dei consorzi. L'articolo 48 richiama i criteri e le modalità della legge comunale e provinciale; le quali a mio avviso, se ad altri consorzi si attagliano, male risponderebbero a quelli che si raccogliessero per la costruzione di ferrovie: risolvendosi in un pericoloso impaccio allo spedito loro andamento. Talchè a rimuovere cosiffatto pericolo, che intravedo nella formula della Commissione, si applichi pure, nelle disposizioni concernenti i consorzi, la legge delle opere pubbliche, ma espressamente se ne escluda l'articolo 48 alla specialità di simili enti non applicabile. Propongo perciò che alla formula del progetto della Commissione si aggiungano le parole *eccettuate le disposizioni dell'articolo 48*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. Avevo domandato di parlare sull'articolo 5, ma non trovandomi in quel momento presente alla Camera, mi permetto ora di rivolgere una sola preghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici e agli onorevoli componenti la Commissione. Evidentemente, secondo questa disposizione il Governo ha la facoltà di concedere linee di ferrovie sia a scartamento ridotto o di 4ª categoria, sia a sezione ordinaria tanto ai corpi morali quanto ai privati. Ora, io pregherei il ministro a dirci: se il Governo invece di concedere ai corpi morali linee di ferrovia a sezione ridotta o di 4ª categoria, le concede a privati; questi privati acquistano dalla legge generale dei lavori pubblici, per il solo fatto della concessione, il diritto di espropriazione sia delle proprietà private che delle proprietà pubbliche?

In altri termini, dato per ipotesi che un privato qualsiasi ottenesse dal Governo una concessione di

ferrovia con sede propria; avrà il diritto dalla legge dei lavori pubblici, di espropriare le strade provinciali e comunali, e metter su queste strade la ferrovia?

Se dovessimo interpretare la legge generale, così come è scritta, col solo fatto del decreto di concessione, trattandosi di opere di interesse nazionale, e perciò considerate di pubblica utilità, si avrebbe il diritto alla espropriazione. Se poi dovessimo interpretare la legge attuale così come è scritta, una volta che la concessione non è fatta a corpi morali, ma a privati, senza l'intervento dei corpi morali medesimi, il diritto alla espropriazione non è espressamente sancito. Ora io desidererei di sapere l'opinione del signor ministro, come pure l'opinione del mio egregio amico l'onorevole relatore, sulla questione da me sollevata, se cioè il concessionario privato si abbia o non si abbia il diritto di espropriare le strade provinciali e comunali, per collocarvi le guide della ferrovia ottenuta senza il concorso dei corpi morali. Aspetto una risposta dalla cortesia dell'onorevole signor ministro e dall'egregio relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Lenina.

DI LENNA. Io ho domandato di parlare semplicemente per chiedere uno schiarimento all'onorevole relatore. Qui si parla di due generi di consorzi; i consorzi della legge del 1873 per le ferrovie di seconda e terza categoria, e le disposizioni generali stabilite dalla legge del 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici per le ferrovie di quarta categoria. Ma noi con questa legge abbiamo anche una quinta categoria.

GRIMALDI, *relatore*. Non c'è la quinta.

DI LENNA. Un momento. Nell'articolo 12...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. No c'è più.

DI LENNA. Perdonino: nell'articolo 12 non è nominata, ma c'è questa categoria. L'articolo 12 stabilisce delle ferrovie che si possono concedere a provincie e comuni ed anche a privati, a norma della legge del 1873, mediante un sussidio annuo al massimo di mille lire; e questa per me è una quinta categoria perchè è un'altra categoria di ferrovie sussidiate meno della quarta.

Ora, se noi stiamo alla legge 1873, a questa quinta categoria, che io mi ostino a chiamare così, si dovrebbero applicare le norme stabilite da detta legge, non è vero? Dunque abbiamo questo fatto: per la seconda e terza categoria, i consorzi sono regolati dalla legge 1873; per la quarta categoria, i consorzi sono regolati dalla legge generale sui lavori pubblici; per la quinta categoria, i consorzi sono regolati dalla legge 1873. A me pare che bisogne-